

SCRITTURA PRIVATA PER
ALBERGAZIONE DI CODICI AUDIOTEL

Tra : ditta Goldline srl - società con unico socio - , con sede in Montemaggiore al Metauro (PU) Via A. Costa n. 1/b, CF e PI: 02172340412, iscritta al registro delle imprese di Pesaro e Urbino al numero 02172340412, - capitale sociale 12.200.00 €i.v, di seguito denominata CENTRO SERVIZI
E : xxxxxxxxxxxsnc, con sede legale in Via xxxxxxxxxxx , PI: xxxxxxxxxxx di seguito denominata FORNITORE DI INFORMAZIONI

sulla premessa

- che CENTRO SERVIZI è società operante nell'ambito della fornitura di servizi mediante rete telefonica audiotel, convenzionalmente identificata con il prefisso 895 , e che dispone di tali numerazioni in virtù di regolari contratti sottoscritti con i carrier - che FORNITORE DI INFORMAZIONI è intenzionato alla collaborazione con CENTRO SERVIZI circa la realizzazione e la promozione di servizi in fonia vocale destinati agli utenti finali.

- che CENTRO SERVIZI è società operante nel settore dei servizi e delle telecomunicazioni;

- che CENTRO SERVIZI si rende disponibile ad accogliere nel proprio centro servizi audiotel i servizi e le prestazioni fornite da FORNITORE DI INFORMAZIONI all'utenza telefonica alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue :

1) OGGETTO DEL CONTRATTO.

A) CENTRO SERVIZI concede a FORNITORE DI INFORMAZIONI uno spazio all'interno del proprio centro servizi per la realizzazione, la gestione e l'offerta a terzi di un servizio di **Assistenza Clienti** accessibile dagli utenti del servizio telefonico nazionale fisso e mobile mediante l'utilizzo di linee telefoniche a pagamento identificate dal prefisso 895.

B) Il citato servizio potrà essere espletato sia in modalità pre-registrata che in viva voce ad esclusiva scelta e cura di FORNITORE DI INFORMAZIONI :

- nell'ipotesi di modalità in viva voce a FORNITORE DI INFORMAZIONI verranno trasferite le chiamate mediante terminazioni delle stesse da parte del carrier;

- nell'ipotesi di modalità pre-registrata a FORNITORE DI INFORMAZIONI verranno assegnate

username e password con cui potrà provvedere all'invio di appositi file vocali al fine di provvedere all'aggiornamento del servizio.

2) CONFERIMENTI ED OBBLIGAZIONI DELLE PARTI.

A) CENTRO SERVIZI mette a disposizione, ancorché non in via esclusiva, di FORNITORE DI INFORMAZIONI le linee audiotel, impugnabili anche in maniera dinamica di volta in volta a seconda delle richieste dall'utenza nell'ambito della consultazione del servizio.

B) CENTRO SERVIZI concede inoltre in uso alla FORNITORE DI INFORMAZIONI il codice/i dal carrier assegnatole quali identificabili per l'utenza del servizio oggetto descritto, tali codici potranno essere richiesti , incrementati o decrementati a richiesta scritta tramite racc.ta o comunicazione fax o e-mail.

C) FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara espressamente di prendere visione ed accettare quanto indicato nell'allegato *APPENDICE A*, che deve considerarsi parte integrante del presente contratto, in ordine ai costi ed ai ricavi dei servizi offerti da CENTRO SERVIZI ed applicabili al presente contratto ed alle sua possibili modifiche future anche in ordine ad incrementi o decrementi dei codici.

D) CENTRO SERVIZI si farà carico esclusivamente della intermediazione tra i carrier – proprietari dei sistemi informatici collegati ai flussi audiotel per trasferire le chiamate e/o per erogare servizi in modalità pre registrata – e FORNITORE DI INFORMAZIONI, al fine di gestire il normale e continuo funzionamento del servizio.

Le obbligazioni di cui sopra sono da ritenersi vincolanti, salvo motivi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà dell'obbligata quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, interruzione dell'energia elettrica, guasti tecnici ove sussista irreperibilità momentanea dei ricambi, incendi, allagamenti ecc...

E) FORNITORE DI INFORMAZIONI si impegna a provvedere alla organizzazione, creazione, gestione, erogazione e pubblicizzazione del servizio, sostenendo in proprio tutte le spese e gli oneri

derivanti e si impegna, altresì, di esibire la documentazione, ed ogni altra notizia utile, in merito a tale attività a semplice richiesta di CENTRO SERVIZI.

3) DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA.

A) Il presente contratto viene stipulato per la durata iniziale di **anni 1** con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

B) In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata a.r. che dovrà essere ricevuta almeno **60 giorni** prima della scadenza, *il contratto si rinnova tacitamente ed in maniera automatica per un anno e così successivamente di anno in anno*; In caso di rinnovo automatico FORNITORE DI INFORMAZIONI sarà in ogni caso obbligato a versare i costi del servizio per l'intera annualità. In caso di formalizzazione di disdetta FORNITORE DI INFORMAZIONI sarà in ogni caso obbligato a rispettare le pattuizioni contrattuali sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

In caso di formalizzazione di disdetta da parte di FORNITORE DI INFORMAZIONI è concessa la facoltà a CENTRO SERVIZI di proporre ed offrire a FORNITORE DI INFORMAZIONI l'immediata risoluzione consensuale del contratto che comporterà l'immediato rientro in possesso da parte di CENTRO SERVIZI dei codici albergati. Qualora CENTRO SERVIZI, avvalendosi della facoltà sopra indicata, proponga l'immediata risoluzione consensuale del contratto si impegna ad operare uno sconto, nella percentuale ritenuta equa ad insindacabile giudizio di CENTRO SERVIZI, sui canoni ed emolumenti tutti ancora da ricevere da FORNITORE DI INFORMAZIONI.

4) RECESSO.

E' concessa la facoltà alle parti di recedere dal presente contratto – senza il rispetto di alcun termine di preavviso e comunque con comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. – al verificarsi di una delle seguenti cause:

A) il mancato pagamento delle competenze mensilmente maturate;

B) il mancato pagamento di FORNITORE DI INFORMAZIONI dell'eventuale saldo a debito nei confronti di CENTRO SERVIZI;

C) l'inottemperanza del contenuto dei servizi o del messaggio pubblicitario al disposto legislativo in materia di ordine pubblico e buon costume e alla vigente normativa regolante i servizi audiotex;

D) la mancata pubblicizzazione del servizio o l'effettuazione della stessa in maniera non adeguata ad insindacabile giudizio di CENTRO SERVIZI;

E) il rilevamento di traffico telefonico anomalo e/o di natura fraudolenta nei numeri assegnati a FORNITORE DI INFORMAZIONI; la natura anomala e/o fraudolenta può essere segnalata dal carrier o rilevata, a suo insindacabile giudizio, da CENTRO SERVIZI; se in tale ipotesi si verificassero ritardi, disguidi o mancati pagamenti (anche parziali) del carrier, CENTRO SERVIZI potrà sospendere i pagamenti relativi a detto traffico, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria del danno subito nei confronti di FORNITORE DI INFORMAZIONI, qualora venga accertata la sua responsabilità.

E' concessa la facoltà a CENTRO SERVIZI di recedere dal presente contratto – senza il rispetto di alcun termine di preavviso e comunque con comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. – al verificarsi di una delle seguenti cause:

F) la mancata produzione di almeno 2.000 (duemila) minuti di traffico telefonico mensili, a partire dal terzo mese in poi di validità del presente contratto;

G) il mancato raggiungimento di traffico telefonico che generi una soglia minima di €. 240,00 al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter entro 120 giorni dall'avvenuta attivazione del servizio 895;

5) CONTABILITA' E RIPARTO DEGLI UTILI.

A) Preso atto che ogni singola chiamata, per legge, non possa comportare un costo superiore ad €. 12,50 + IVA, per chiamate provenienti da rete fissa che da rete mobile, si pattuisce che il corrispettivo a favore dei contraenti venga determinato secondo quanto espresso nell'allegato *APPENDICE A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

B) L'amministrazione dell'accordo e del servizio verrà tenuta da CENTRO SERVIZI, con obbligo di rendiconto delle operazioni effettuate e delle somme riscosse, tale rendiconto verrà inviato da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento del traffico telefonico, fatta eccezione per il rendiconto previsto entro il

giorno 25 dei mesi di agosto e dicembre , il cui invio verrà posticipato ed avverrà entro il giorno 10 del mese successivo.

C) Nel caso in cui, stando anche a quanto stabilito nell'allegato *APPENDICE A* del presente accordo, il traffico telefonico risulti aver generato ricavi inferiori ad €. 100,00 (cento/00), al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter, il rendiconto verrà inviato unitamente a quello del mese seguente e comunque non prima del raggiungimento della soglia minima sopra indicata.

D) Il mancato raggiungimento , in ogni quadrimestre , (a partire dal primo così come in ogni successivo) della soglia minima di € 120.00 (centoventi/00) di ricavi al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter , comporterà per FORNITORE DI INFORMAZIONI la perdita del diritto alla riscossione del credito maturato ed in tal caso sarà esclusa la possibilità di restituzione dei canoni già versati anticipatamente come dall'allegato *APPENDICE A*.

E) Nelle ipotesi di cui al precedente punto D), le perdite patrimoniali sono riconosciute da FORNITORE DI INFORMAZIONI a compensazione dei costi comunque sostenuti da CENTRO SERVIZI per la realizzazione la gestione e l'offerta del servizio richiesto

F) Acquisito che la certificazione di quanto prodotto avvenga mensilmente secondo quanto concordato con il carrier, la CENTRO SERVIZI provvederà a retrocedere a FORNITORE DI INFORMAZIONI le quote di sua competenza dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza per il rilevamento del traffico telefonico, pena la perdita del diritto alla riscossione del credito maturato. Il FORNITORE DI INFORMAZIONE prende atto che – per ragioni di natura contabile/fiscale – CENTRO SERVIZI non può riconoscere il pagamento di fatture non conosciute e dunque non contabilizzate nell'anno di riferimento; per tale motivo è obbligo di FORNITORE DI INFORMAZIONE trasmettere – via fax/PEC/raccomandata a.r. – entro e non oltre il giorno 28 febbraio di ogni anno il rendiconto dei crediti ancora da riscuotere – fatturati o da fatturare – relativi al traffico telefonico dell'anno precedente. Decorso tale termine del 28 febbraio ed in assenza di tale rendicontazione CENTRO SERVIZI non riconoscerà poste creditorie sospese e sarà legittimata a non corrispondere gli importi fatturati o da fatturare che FORNITORE DI SERVIZI reclamerà per il traffico telefonico relativo all'anno precedente.

G) Il relativo pagamento, con cadenza mensile, avverrà mediante bonifico bancario a 45 giorni fine mese dalla presentazione della relativa fattura commerciale, fatta eccezione per il pagamento con

scadenza 15 agosto che verrà posticipato al 31 agosto, e per il pagamento con scadenza 31 dicembre che verrà posticipato al 15 gennaio.

H) Il pagamento potrà essere sospeso nell'ipotesi in cui FORNITORE DI INFORMAZIONI sia inadempiente nel pagamento dei canoni; la sospensione dei pagamenti potrà legittimamente protrarsi sino a quando FORNITORE DI INFORMAZIONI corrisponda integralmente quanto dovuto per i canoni.

I) CENTRO SERVIZI può in qualsiasi momento rifiutare i pagamenti dovuti a FORNITORE DI INFORMAZIONI allorché quest'ultimo per qualsiasi causa, natura e titolo risulti debitore nei propri confronti ed in tale ipotesi CENTRO SERVIZI potrà operare la compensazione.

L) Per il solo traffico proveniente da rete fissa Telecom Italia, si conviene che il corrispettivo a favore di FORNITORE DI INFORMAZIONI verrà versato nelle modalità di cui sopra, quale anticipo, per il 60% di quanto espresso nell'allegato APPENDICE A, si conviene altresì che trascorsi **mesi 15 (quindici)** dal mese relativo al versamento dell'anticipo si opererà con conguaglio in considerazione degli importi fatturati ai clienti finali, degli importi incassati dagli stessi e degli stessi e degli anticipi versati da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI, a seguito di detto conguaglio CENTRO SERVIZI riconoscerà eventuali corrispettivi dovuti, man mano che verranno incassati.

M) In ogni caso, effettuato l'anticipo, il restante 40% potrà essere trattenuto da CENTRO SERVIZI in compensazione con crediti, di qualsiasi natura e titolo, vantati nei confronti di FORNITORE DI INFORMAZIONI.

N) In relazione a quanto sopra, su esplicita richiesta di FORNITORE DI INFORMAZIONI, è concessa a CENTRO SERVIZI la facoltà di pagare le spettanze a favore di FORNITORE DI INFORMAZIONI nel momento stesso della ricezione della fattura. In detta ipotesi, verrà applicato a carico di FORNITORE DI INFORMAZIONI una commissione pari al 4% del valore del credito maturato per il servizio prestato.

O) FORNITORE DI INFORMAZIONI prende inoltre esplicitamente atto che CENTRO SERVIZI agisce per suo conto come Service Bureau e non come tramite finanziario e che pertanto non può essere considerata responsabile per eventuali ritardi e/o disguidi in materia di incassi, imputabili inequivocabilmente al carrier.

In particolare FORNITORE DI INFORMAZIONI prende atto che :

- CENTRO SERVIZI può legittimamente sospendere i pagamenti dovuti a FORNITORE DI

INFORMAZIONI nell'ipotesi in cui il carrier ritardi e/o sospenda i propri pagamenti e tale sospensione può essere protratta sino a quando CENTRO SERVIZI non incassi il proprio credito dal carrier =

- CENTRO SERVIZI qualora dimostri che il proprio credito vantato nei confronti del carrier sia impossibile da riscuotere – impossibilità da dimostrare con l'infruttuoso esperimento delle azioni giudiziali volte al recupero almeno sino al pignoramento negativo – sarà libero da ogni obbligazione di pagamento già assunta con il FORNITORE DI INFORMAZIONI limitatamente al traffico telefonico relativo al carrier insolvente.

Nel caso in cui FORNITORE DI INFORMAZIONI eroghi un servizio dal vivo, il traffico telefonico che CENTRO SERVIZI riconoscerà a FORNITORE DI INFORMAZIONI verrà calcolato sulla base del traffico generato esclusivamente dalle chiamate effettivamente risposte da parte di FORNITORE DI INFORMAZIONI; si conviene altresì che quest'ultimo nulla avrà a pretendere da CENTRO SERVIZI per la parte relativa al traffico telefonico generato da quelle chiamate a cui lo stesso FORNITORE DI INFORMAZIONI non rispondendo di fatto non erogherà alcun servizio.

Nel caso di servizi dal vivo e/o registrati l'inoltro delle chiamate da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI e/o ad un IVR, potrà essere preceduto, a totale discrezione di CENTRO SERVIZI, da un breve messaggio audio di presentazione relativo alla tipologia del servizio in via di erogazione; il traffico telefonico generato da tale messaggio non contribuirà al monte traffico utile al conteggio dei compensi a favore di FORNITORE DI INFORMAZIONI.

6) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

A) In riferimento ai conferimenti ed alle obbligazioni delle parti di cui all'articolo 2 del presente contratto, CENTRO SERVIZI è sollevata da ogni qualsiasi addebito di responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e causa anche in relazione a comportamento doloso del proprio personale.

B) FORNITORE DI INFORMAZIONI, provvedendo in modo esclusivo all'organizzazione ed alla diffusione della comunicazione pubblicitaria relativa al servizio, nonché all'organizzazione ed erogazione fisica dello stesso, se ne dichiara esplicitamente responsabile circa i contenuti e le modalità di effettuazione assumendosene integralmente qualsiasi responsabilità sia nei confronti di CENTRO SERVIZI che nei confronti di terzi, manlevando esplicitamente CENTRO SERVIZI da

qualsiasi addebito in merito.

C) FORNITORE DI INFORMAZIONI si dichiara altresì perfettamente edotta sul fatto che la natura della comunicazione pubblicitaria nonché il contenuto del servizio stesso non possono contrastare con la normativa vigente in materia di buon costume, ordine pubblico ed in materia di servizi proposti su numerazioni non geografiche ed in particolare si dichiara a perfetta conoscenza del divieto di divulgazione di promozione o prestazioni voce a carattere erotico o pornografico, pena l'immediata chiusura del codice identificativo assegnatole. FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara di garantire a CENTRO SERVIZI , relativamente all'erogazione e al contenuto del servizio nonché alla promozione pubblicitaria dello stesso , l'effettiva applicazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni nr. 145 del 2 marzo 2006 "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo"(GU n. 84 del 10-4-2006) e sue successive modificazioni e integrazioni , della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 9/03/CIR, nei termini ivi previsti, manlevando CENTRO SERVIZI da ogni possibile richiesta risarcitoria rivolte nei suoi confronti da parte ivi comprese azioni intraprese dal Ministero delle Comunicazioni e/o altro soggetto preposto ad effettuare controlli , al quale è demandata l'opera di controllo sia sui servizi che sulla promozione.

A tal proposito FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara di essere a conoscenza sul fatto che qualsiasi utilizzo della numerazione in maniera difforme a quanto esplicitamente espresso nell'Atto Notorio e non conforme ai servizi che la normativa vigente consente di erogare su linee 895 comporterà per il FORNITORE DI INFORMAZIONI una penale a favore di CENTRO SERVIZI. Tale penale verrà applicata nel caso in cui, a seguito dell' accertamento di irregolarità sull' utilizzo di linee 895 segnalate a Goldline dai soggetti preposti al controllo, venga comminata a Goldline – in qualità di centro servizi assegnatario della numerazione – una sanzione pecuniaria causata dall' irregolarità di cui sopra, la penale sarà di importo pari alla sanzione.

7) MODIFICHE AL CONTRATTO.

A) Ogni modifica al presente contratto sarà valida solo se apportata in forma scritta e se sottoscritta da entrambe le parti sarà da considerarsi parte integrante del presente accordo.

B) Nell'ipotesi in cui intervengano modifiche, anche unilaterali, alle condizioni contrattuali vigenti tra CENTRO SERVIZI ed i Carrier, il presente contratto si adeguerà automaticamente alle nuove

disposizioni dal momento che le stesse vengano comunicate da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI tramite comunicazione telefax o raccomandata a.r.

C) Nell'ipotesi di modifiche della normativa di riferimento e nell'ipotesi sopra precisata al punto B), CENTRO SERVIZI avrà la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

8) PRIVACY

A) FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara di aver preso visione all'indirizzo www.goldline899.it/privacy.php, della completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs.vo 196/03, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

9) FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia sull'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella nella cui circoscrizione ha sede CENTRO SERVIZI.

Montemaggiore al Metauro, lì xxxxxxxxxxxxxxxx

Goldline Srl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Goldline S.r.l. – Società con unico socio -Via Andrea Costa 1/B – 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) - C.F. e P.I:
02172340412 – iscritta al registro delle imprese di Pesaro e Urbino al n. 02172340412 – Capitale sociale 12.200.00 € i.v. - Tel.
0721896353 – Fax 0721878991 –Email: info@goldline899.it

Le parti espressamente dichiarano di aver preso visione e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 1341 c.c., le condizioni sopra esposte e particolarmente quelle limitative, restrittive ovvero le clausole n. 1 (Oggetto del contratto), n. 2 (Conferimenti ed obbligazioni delle parti), n. 3 (Durata del contratto – Disdetta), n. 4 (Recesso), n. 5 (Contabilità e riparto degli utili), n. 6 (Limitazione di responsabilità), n. 7 (Modifiche al contratto), n. 8 (Privacy) , n. 9 (Foro competente).

Montemaggiore al Metauro, li xxxxxxxxxxxxxxx

Goldline Srl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
